

COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

**Adozione del Regolamento per la disciplina del Canone
Patrimoniale Unico**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Sighel Giuliano

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale 19/01/2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Visto l'art. 239 D.lgs. 18 agosto del 2000, l'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836:” *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”

Visto:

- la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

- *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*
- *la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:" Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Valutata la proposta di deliberazione e lo schema di regolamento conforme al dettato normativo di cui alla citata Legge 160/2019;

Valutato inoltre lo stanziamento previsto nello schema di bilancio 2021-2023 relativo ai proventi di cui al Canone Patrimoniale Unico conforme alle disposizioni regolamentari e tariffarie;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di istituzione ed adozione del regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale Unico.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Sighel Giuliano
STUDIO CONSULENZA
SIGHEL Dott. GIULIANO
Via del feraropoli 4 - 0461 - 557229
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)
Cod. fisc.: SGI GLN 43P07 A694T
Partita IVA 00192110229